

ATTO N. 2274/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE
E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

Relatore di maggioranza Consigliere Gianpiero Bocci

Relatore di minoranza Vicepresidente Enrico Melasecche Germini

Relazioni svolte oralmente ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento interno
Iscrizione ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del Regolamento interno

SUL


DISEGNO DI LEGGE

“Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni”.

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 2 dicembre 2004

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 6 dicembre 2004

NB: Titolo proposto dalla II Commissione: “Ulteriori modificazioni, e integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni. Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 - Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2”.




COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 2 dicembre u.s. ha esaminato l'atto n. 2274 ed ha espresso parere favorevole a maggioranza.

Si comunica altresì che la II Commissione propone di modificare il titolo del disegno di legge come segue: "Ulteriori modificazioni, e integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni. Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 - Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2"

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del Regolamento interno, si comunica che le relazioni saranno svolte oralmente, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del medesimo regolamento, per la maggioranza dal Consigliere Gianpiero Bocci e per la minoranza dal Vicepresidente Enrico Melasecche Germini.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1407 del 29.9.2004, concernente: "Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 2.11.2004 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 3.11.2004 (ATTO N. 2274);

CONSIDERATO che la II Commissione Consiliare Permanente ha effettuato un'audizione sull'atto medesimo che si è svolta il 25 novembre 2004;

CONSIDERATO che la II Commissione Consiliare permanente ha deciso di modificare il titolo come segue: "Ulteriori modificazioni, e integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni. Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 - Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2";

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi del comma 7 dell'art. 20, per la maggioranza dal Consigliere Gianpiero Bocci e per la minoranza dal Vicepresidente Enrico Melasecche Germini (ATTO N. 2274/BIS);


VISTA la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato voti favorevoli, contrari e astenuti espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Ulteriori modificazioni, e integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni. Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 - Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2”, composta di n. 3 articoli nel testo che segue:

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Art. 1

(Modificazione dell’art. 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)

1. Al comma 8 dell’articolo 12, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, così come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, dopo una virgola è aggiunto il seguente periodo: “limitatamente a quelli provenienti da scavi di opere private e per quantità superiori a mille metri cubi.”.


Art. 2

(Sostituzione dell’articolo 18 ter della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)

1. L’articolo 18 ter della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 aggiunto dall’art. 21 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26, è sostituito dal seguente:

“Art. 18 ter
(Valorizzazione di materiali assimilabili)

1. I materiali provenienti da scavi di opere pubbliche o private, assimilabili per qualità ai




materiali di cui all'articolo 2, comma 1, e non impiegati nella realizzazione delle opere stesse, possono essere stoccati in aree di cava in esercizio o aree di pertinenza di impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava ubicate sul territorio regionale o in aree messe a disposizione dal comune interessato alla realizzazione dell'opera o altri comuni limitrofi, comprese le aree di cava dismesse.

2. Nel caso di opere pubbliche, i materiali di cui al comma 1 o altri materiali non assimilabili, possono essere conferiti a titolari di autorizzazione di cava o impianti per essere utilizzati nelle attività di ricomposizione ambientale di cui all'articolo 6 o nelle attività di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava. Il valore economico dei materiali da conferire è previsto in detrazione al costo delle opere stesse. A tal fine, in sede di progettazione, sono stimate le quantità, il valore economico e i costi unitari di trasporto dei materiali da conferire. In fase di realizzazione degli scavi, il direttore dei lavori contabilizza le quantità effettivamente conferite.

3. Nel caso di opere private, l'autorizzazione ad eseguire i lavori contiene la previsione della qualità e quantità dei materiali di cui al comma 1 o di altri materiali non assimilabili. La comunicazione di inizio lavori contiene l'ubicazione delle aree di stoccaggio, le generalità dei titolari di cava o impianti, la qualità e quantità dei materiali da conferire e la viabilità interessata.

4. I materiali stoccati nelle aree messe a disposizione dal comune di cui al comma 1, compresi anche altri materiali di risulta non assimilabili, sono utilizzati dal comune per opere infrastrutturali, di urbanizzazione o di recupero ambientale di cave dismesse o altre aree degradate purchè compatibili e funzionali con l'assetto idrogeologico del sito.

5. Il titolare dell'autorizzazione di cui al



comma 3, è tenuto ad inviare alla Regione copia della comunicazione di inizio lavori, limitatamente a lavori da cui derivino quantità di materiali superiori a mille metri cubi.

6. I titolari di autorizzazioni di cava o di impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava sono tenuti a denunciare alla Regione e alla Provincia competente per territorio, in aggiunta ai materiali di cava, quantità, qualità e provenienza dei materiali conferiti, quantità, qualità e destinazione d'uso dei prodotti di cava.

7. Nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico da cui derivano quantità di materiali di cui al comma 1 superiori a cinquecentomila metri cubi, la Regione promuove accordi con i soggetti interessati, ivi compresi le ditte appaltatrici dei lavori, i titolari di cave o impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava e gli altri soggetti interessati all'utilizzo dei materiali di risulta.

Art. 1

(Modificazione dell'art. 22)

1. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 è sostituito dal seguente:


“3. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis e all'approvazione del PRAE si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione di quanto stabilito dall'articolo 5 bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 e successive modifiche e integrazioni. La Regione partecipa alla conferenza di servizi di cui all'articolo 7, comma 4 della l.r. 2/2000”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 26/2003 sono aggiunti i seguenti:

Art. 3

(Modificazione dell'art. 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26)

idem



“3 bis. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 18 bis e all’approvazione del PRAE possono essere presentate nuove domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della l.r. 2/2000. Le nuove domande e le istanze per l’approvazione dei piani attuativi di cui all’articolo 19, comma 1, lett. a) e b) della l.r. 2/2000 sono limitate ai seguenti casi:

- a) giacimenti di argille o calcari per cemento, calce o macinati ad usi industriali da destinare all’approvvigionamento di grandi stabilimenti industriali ubicati sul territorio regionale;
- b) giacimenti di materiali di cava da destinare esclusivamente all’approvvigionamento di impianti di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava ubicati sul territorio regionale e che siano approvvigionati, al momento della richiesta, da cave autorizzate e in scadenza nei ventiquattro mesi successivi alla presentazione della domanda.

3 ter. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 18 bis e all’approvazione del PRAE possono essere presentate istanze per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario di cui all’articolo 8, comma 6 bis della l.r. 2/2000.”.

3. Il comma 4, dell’articolo 22 della l.r. 26/2003 è abrogato.